



Comune di Isili

Provincia del Sud Sardegna

08033 Piazza San Giuseppe n. 6

Tel. 0782/804460-804461 Fax 0782/804469

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

COPIA

Ordinanze del Sindaco N. 42 DEL 18-11-2020

Reg. Gen. 62

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA EFFETTI ORDINANZA SINDACALE NR. 41/2020

RICHIAMATI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;
- i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
- il Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 recante “Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni”;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che, tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 28 ottobre 2020 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e relativo allegato;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica n.2 del 23 febbraio 2020, n.3 del 27 febbraio 2020, n.4 dell'8 marzo 2020, n.5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.2593 del 10 marzo 2020, nn.6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n.9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.3EM del 16 marzo 2020, n.10 del 23 marzo 2020, n.11 del 24 marzo 2020, n.12 e 13 del 25 marzo 2020,

nn.14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n.17 del 4 aprile 2020, n.18 del 7 aprile 2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n.8EM del 9 maggio 2020, n.21 del 3 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020, n.24 del 19 maggio 2020, n.25 del 23 maggio 2020, n.26 del 29 maggio 2020, n.27 del 2 giugno 2020, n.28 del 7 giugno 2020, n.29 del 14 giugno 2020, n.30 e n.31 del 4 luglio 2020, nn.34 e 35 del 15 luglio 2020 e n.36 del 31 luglio 2020, n.37 del 9 agosto 2020, n.38 dell'11 agosto 2020, n.39 del 12 agosto 2020, n.40 del 13 agosto 2020 e n.41 del 16 agosto 2020, n. 43 del 11 settembre 2020 e relativa nota esplicativa del 13 settembre 2020, n.44 del 22/09/2020, n.45 del 25/09/2020 e relativo allegato 1, n. 45 del 25/09/2020 e relativo allegato, n. 46 del 06/10/2020, n. 47 del 09/10/2020 e relativo allegato, n. 48 del 15/10/2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia in data 21.08.2020;

CONSIDERATO:

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento dei casi sul territorio nazionale;
- che le dimensioni, anche sovranazionali, del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze:

- nr. 40 in data 04.11.2020 con la quale sono state introdotte alcune misure restrittive per la gestione dell’aumento dei casi di contagio sul territorio comunale determinati dal recente evolvere dell’emergenza sanitaria;
- nr. 41 in data 11.11.2020 con la quale è stata disposta la proroga degli effetti di alcune delle disposizioni contenute nella sopra citata ordinanza;

EVIDENZIATO che dall’ultimo aggiornamento ATS dei dati relativi ai positivi, nonché dalle comunicazioni che pervengono per le vie brevi direttamente dagli interessati e dai conteggi conseguenti che vengono conseguentemente effettuati dagli uffici comunali, è emerso che il numero dei contagiati sul territorio di Isili ha ampiamente superato il centinaio di unità e che sono in corso ulteriori accertamenti diagnostici per verificare la sussistenza di ulteriori casi di infezione da COVID 19 con potenziale estensione degli stessi;

VALUTATO che:

- nella situazione complessiva che il Paese sta attraversando, con un nuovo e consistente incremento dei contagi su scala nazionale e regionale, il bene superiore e prioritario della tutela della salute pubblica e dell’integrità collettiva, debba costituire il fine ultimo ed essenziale dell’esercizio dell’attività amministrativa e/o ordinativa degli organi della pubblica amministrazione;

- nella necessaria ed ineludibile contemperazione di interessi che un'Amministrazione è chiamata ad operare nell'esercizio del proprio potere autoritativo, occorre individuare la proporzione adeguata e l'indispensabile equilibrio per cui, nel rispetto dell'integrale e immancabile salvaguardia della salute pubblica, altri interessi possono essere chiamati a cedere, introducendo, alla piena espansione degli stessi, alcune limitazioni temporalmente circoscritte nel tempo, funzionali al raggiungimento dei fini pubblici preminenti;

ATTESO che il crescente aumento dei contagi impone, al fine di limitare il dilagare dei contagi, la proroga dell'efficacia delle misure restrittive introdotte con la propria Ordinanza nr. 41/2020, in modo tale da evitare, soprattutto in una fase così delicata di crescita esponenziale dei contagi, il rischio di assembramenti e riunioni di persone, che agevola pericolosamente il rischio di una diffusione del virus non soltanto per i residenti ma anche per le persone che, dall'esterno, arrivano nel nostro centro urbano;

STIMATO al riguardo che costituisca un ragionevole punto di equilibrio, funzionale all'efficace realizzazione dei fini del presente provvedimento, oltre alla raccomandazione del rispetto delle misure di sicurezza previste durante le funzioni religiose e alla rigorosa attuazione dei protocolli di sicurezza a tal fine vigenti, prorogare la limitazione della fruizione di spazi, quale, in particolare, il mercato comunale che costituisce sede naturale di affollamenti di persone, difficilmente controllabili e, come tali, da scoraggiare e disincentivare con fermezza a tutela della salute e della sicurezza collettiva;

DATO ATTO al riguardo che, in funzione di quanto sopra esposto, è emersa l'opportunità e la necessità, nelle more degli esiti degli accertamenti sanitari attualmente in corso e della definizione del bacino del contagio attualmente tracciabile, e fatte salve le ulteriori misure restrittive adottate dalle autorità competenti a livello regionale e nazionale, a titolo preventivo e precauzionale, prorogare, fino alla data del 26 novembre 2020 compreso le limitazioni già previste nella propria Ordinanza nr. 41/2020, e, in particolare, disporre:

- la sospensione del servizio di asilo nido comunale a gestione privata;
- la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale con la precisazione che sono da considerarsi pienamente consentiti, per la necessità di garantire il contemperamento di interessi di pari livello che risulterebbero ingiustificatamente sacrificati in mancanza di un intervento correttivo in tal senso:
 - l'attività didattica espletata a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- la sospensione da parte delle Autoscuola delle lezioni teoriche finalizzate all'ottenimento della patente di guida;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei servizi bibliotecari e della scuola di musica e spettacolo;
- la chiusura del Parco Comunale Asusa e delle aree giochi presenti sul territorio comunale;
- la sospensione delle udienze del Giudice di Pace;
- la chiusura del mercato comunale;

SOTTOLINEATO, inoltre, che tutta la normativa attualmente vigente, in tema di contenimento del rischio di contagio da COVID 19, pone come obiettivo di carattere generale quello di prevenire ed impedire il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contatto che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO doversi ribadire con forza tale obiettivo attraverso un'azione, anche a contenuto educativo, mirata a rendere efficace la ratio e la funzione delle disposizioni suddette nella persuasione che solo un'azione responsabile e rispettosa delle regole imposte può portare al superamento dell'attuale crisi sanitaria, in particolare attraverso:

- l'adozione di tutte le misure prescritte, quali il distanziamento sociale, l'uso dei dispositivi di protezione facciale e la cura dell'igiene delle mani;
- la limitazione degli spostamenti e delle uscite allo stretto indispensabile al fine di evitare situazioni di ingiustificata circolazione, soprattutto dei minori e delle persone anziane;

RITENUTO che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute e all'integrità fisica della popolazione, con particolare riguardo alle fasce più deboli, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;
- il presente provvedimento è destinato per la sua natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTI:

- la legge 23.12.1978 N. 833 art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale la competenza in materia di adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

ORDINA

1. Di richiamare quì integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Per le motivazioni di cui in premessa, la proroga fino alla data del 26 novembre 2020 degli effetti delle disposizioni contenute nella propria Ordinanza nr. 41/2020 e cioè in particolare:
 - la sospensione del servizio di asilo nido comunale a gestione privata;
 - la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale con la precisazione che sono da considerarsi pienamente consentiti, per la necessità di garantire il contemperamento di interessi di pari livello che risulterebbero ingiustificatamente sacrificati in mancanza di un intervento correttivo in tal senso:

- l'attività didattica espletata a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- la sospensione da parte delle Autoscuola delle lezioni teoriche finalizzate all'ottenimento della patente di guida;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei servizi bibliotecari e della scuola di musica e spettacolo;
- la chiusura del Parco Comunale Asusa e delle aree giochi presenti sul territorio comunale;
- la sospensione delle udienze del Giudice di Pace;
- la chiusura del mercato comunale;

RACCOMANDA ed ESORTA

- Tutta la popolazione, per quanto esposto in narrativa, alla piena ed attenta attuazione delle disposizioni vigenti in materia di contenimento e prevenzione del rischio di diffusione del contagio da COVID 19 e all'uso dei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine protettive e l'igiene personale;
- Ai titolari delle attività commerciali, artigianali e professionali al rigoroso rispetto delle regole inerenti l'accesso e il contingentamento dei clienti, con l'uso di tutti i dispositivi di protezione necessari per l'ordinato e sicuro svolgimento delle attività, nel pieno rispetto dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché dalle linee guida per il consumo di alimenti e bevande;
- Durante le funzioni religiose al rigoroso rispetto delle norme in materia di contenimento del rischio di diffusione del contagio e dei protocolli vigenti in materia, quali contingentamento degli accessi, distanziamento interpersonale, mascherine di protezione facciale e igiene personale;
- Alle famiglie di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e le uscite all'esterno delle abitazioni al fine di evitare situazioni di ingiustificata circolazione, soprattutto dei minori e delle persone anziane.

DEMANDA

Al Responsabile dell'Unità Operativa "Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Commercio e Vigilanza" per il tramite della Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

Che la mancata ottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione, da parte dei soggetti competenti, delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Sig. Mario Corongiu;
- Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, inoltre

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC:
- Al Sig. Prefetto di Nuoro (PEC: protocollo.prefnu@pec.interno.it);
- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Isili (PEC: caic8ab00v@pec.istruzione.it);
- Al Presidente della Cooperativa Noesis (PEC: cooperativanoesis@pec.it);
- Al Sig. Alessio Carcangiu (Servizio Scuolabus) (PEC: ale.carcangiu@pec.it)
- Al Consorzio Network - Cooperativa Piccola Parigi (Mensa Scolastica) (PEC: networketico@pec.it coop.piccolaparigi@pec.confcooperative.it);
- Alle seguenti attività:
 - Autoscuola Sarcidano Isili;
 - Autoscuola Pisano Isili;
- Alla Scuola di Musica e Spettacolo, Music Academy Isili;
- Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Pitagora Isili (PEC: caps14000d@pec.istruzione.it);
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale Isili (PEC: catd23000g@pec.istruzione.it);
- All'Ufficio Scolastico Provinciale di CAGLIARI (PEC: uspca@postacert.istruzione.it);
- All'ANAP Sardegna (PEC: anapsardegna@pec.it)
- Alla Stazione Carabinieri – ISILI (PEC: tnu20772@pec.carabinieri.it)
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Isili (PEC: nu1230000p@pec.gdf.it);
- Al Corpo di Forestale e di Vigilanza Ambientale (PEC: sfisili@pec.cfva.it);
- Alla Biblioteca Comunale – SEDE;
- Alla Polizia Municipale – SEDE;

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e, per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sul sito Internet del Comune.

Sindaco
PILIA LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 18-11-2020 al 23-11-2020

Lì 18-11-2020

Il Sindaco
F.to PILIA LUCA

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'Impiegato Incaricato
Dott. PILIA LUCA